(N. 196)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1953

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1953 e il 31 dicembre 1954 verranno a scadere, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, i termini di prescrizione dell'azione della finanza, rispettivamente, per la rettifica delle dichiarazioni presentate e per gli accertamenti ad iniziativa degli uffici, originariamente fissati al 31 dicembre 1951 ed al 31 dicembre 1952 dall'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e prorogati di un anno, una prima volta con la legge 7 dicembre 1951, n. 1330, e, successivamente, con la legge 22 novembre 1952, n. 1847.

Il laborioso assestamento della legislazione riguardante le imposte straordinarie sul patrimonio – istituite con il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 – concluso nel 1950, con l'emanazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203, la complessità degli elementi di fatto che confluiscono nello accertamento delle imposte predette, la stessa situazione degli Uffici distrettuali delle imposte ora chiamati ad assolvere i compiti discendenti dalla legge di perequazione tributaria, hanno influito e influiscono sull'applicazione delle imposte straordinarie patrimoniali, che non potrà essere effettuata in maniera completa e razionale, negli attuali termini prescrizionali.

Come provato dal gettito dei ruoli, che sono in netto movimento ascensionale, è incontestabile lo sforzo compiuto, specie in questi ultimi mesi, dagli Uffici delle imposte, costantemente sollecitati dall'Amministrazione centrale a stringere i tempi organizzativi del servizio, allo scopo di ottenere che le revisioni delle dichiarazioni fossero concluse entro il termine di legge.

Tuttavia, specie per le grandi sedi, ove, come è evidente, si addensano le tassazioni delle maggiori fortune, esiste una situazione di arretrato preoccupante, che i provvedimenti adottati, nell'àmbito dei poteri dell'Amministrazione, e cioè adeguati spostamenti e rinforzi di personale, non sono valsi a normalizzare.

Per meglio inquadrare i termini del problema, occorre considerare che la revisione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

delle dichiarazioni della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio presuppone l'avvenuta valutazione, e di conseguenza – ove manchi la dichiarazione – l'accertamento d'ufficio, delle azioni e delle quote di partecipazione in società ed enti, da effettuarsi in sede di imposta straordinaria proporzionale; quanto dire, che rettifiche ed accertamenti riguardanti quest'ultimo tributo, debbono precedere le revisioni agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Deve, altresì, considerarsi che, ai fini del tributo patrimoniale personale, molti degli accertamenti e delle rettifiche, risultano effettuati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e, pertanto, gli Uffici dovranno procedere per tali accertamenti a rettifiche, a riesame in via definitiva e a nuova liquidazione della imposta.

I dati sulla situazione generale degli accertamenti, alla data del 30 giugno 1953, sono i seguenti:

A) IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO.

N. 187.447 dichiarazioni rettificate su 217.326 presentate

Gli accertamenti, eseguiti ad iniziativa degli Uffici, ascendono a n. 31.132 di cui 8.891 provvisori.

B) IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI MORALI.

Su di un totale di 35.867 dichiarazioni presentate, ne risultano rettificate n. 26.561. Restano, quindi, da rettificare n. 9.306 dichiarazioni.

Gli accertamenti ad iniziativa degli Uffici, ascendono a numero 5.744.

I dati suddetti pongono in chiara evidenza che il compito degli Uffici, in questo importante settore, non potrà essere compiutamente espletato nei termini prescrizionali in vigore, tenuto conto, per di più, che sugli Uffici delle imposte ricadono proprio nel periodo attuale, in prossimità della scadenza del termine di prescrizione previsto per le rettifiche, taluni adempimenti connessi al pagamento delle indennità relative ai terreni espropriati per la Riforma fondiaria, che, come è noto, si commisurano ai valori accertati o accertabili agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Con lo schema di disegno di legge si propone, pertanto, che il termine del 31 dicembre 1953, previsto per le rettifiche delle dichiarazioni, sia prorogato di un biennio; una proroga corrispondente, spostata di un anno, si propone, altresì, per i nuovi accertamenti, che potranno essere effettuati entro il 31 dicembre 1956.

Con le proroghe proposte si pongono gli Uffici distrettuali in condizione di concludeer sicuramente rettifiche e nuovi accertamenti entro i termini del 31 dicembre 1955 e del 31 dicembre 1956, che debbono essere considerati assolutamente definitivi.

* * *

Secondo il sistema del testo unico, le rateazioni di pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio sono le seguenti:

per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni prevalentemente mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956 per quelli preva lentemente immobiliari;

per l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali: entro il 10 giugno 1955.

In correlazione alla proposta di proroga dei termini per rettifiche e nuovi accertamenti, ed analogamente a quanto disposto con gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 novembre 1952, n. 1847, lo schema di disegno di legge prevede un allungamento dei periodi di pagamento per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (articolo 2: al 31 dicembre 1956 per i patrimoni mobiliari; al 31 dicembre 1958 per i patrimoni immobiliari o costituiti da aziende industriali; articolo 3: al 31 dicembre 1960 per i patrimoni danneggiati da eventi bellici), nonchè per l'imposta straordinaria sul patrimonio delle società e degli enti morali (articolo 4: al 10 giugno 1957).

In tal modo, viene ad esistere un costante parallelismo tra i termini per l'esecuzione di rettifiche e nuovi accertamenti e quelli per il pagamento, come avveniva già nel sistema risultante dalla citata legge 22 novembre 1952, n. 1847.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

Art. 2.

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1954 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 e dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1847, è ripartito in rate bimestrali uguali entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1958 per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'Ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subìto danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al Capo VIII del presente testo unico, ma non superiori in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954.